



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Presidente -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO
CONFINI

Ud. 14/01/2022 -
CC

R.G.N. 9518/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9518-2017 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione

- ricorrente -

contro

(omissis) e (omissis) , elettivamente
domiciliati in (omissis) , presso lo studio



dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis)

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA,
depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
14/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito l'Avvocato (omissis) , per delega dell'avv. (omissis)

, per parte controricorrente, il quale ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO PEPE,
il quale ha concluso per l'inammissibilità, o in subordine per il
rigetto, del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21.3.2011 (omissis)
evocava in giudizio (omissis) e (omissis) , proprietari
di un fondo confinante con il suo, innanzi il Tribunale di Sulmona,
invocando l'accertamento del confine tra i due fondi e la condanna
dei convenuti al rilascio della porzione eventualmente occupata.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e
spiegando a loro volta riconvenzionale per la condanna dell'attrice
ad eliminare le opere realizzate sulla loro proprietà.

Con sentenza n. 157/2016 il Tribunale accoglieva parzialmente
la domanda principale, accertando il confine in coerenza con le
conclusioni della C.T.U. esperita nel Corso del giudizio e
condannando i convenuti al rilascio della porzione da loro occupata.

Interponevano appello (omissis) e (omissis) ,
mentre spiegava appello incidentale la (omissis) , dolendosi della
nullità della C.T.U. ed invocandone la rinnovazione.

Con ordinanza del 15.11.2016 la Corte di Appello di L'Aquila
dichiarava inammissibile tanto il gravame principale che quello
incidentale.



Propone ricorso per la cassazione di detta **decisione**, sul presupposto che la stessa integri in effetti una sentenza, (omissis), affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso (omissis) e (omissis)

All'udienza del 14 gennaio 2022 la parte controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il P.G. ha concluso per l'inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 191, 193, 194 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la nullità della consulenza tecnica esperita in prime cure, in quanto redatta non dall'ausiliario nominato dal giudice, bensì da un suo collaboratore non autorizzato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di nullità della C.T.U., tempestivamente riproposta in seconde cure *sub specie* di motivo di appello incidentale.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 159, 61, 62, 191, 193 e 194 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto far derivare, dalla nullità della consulenza tecnica, la nullità di tutti gli atti successivi, inclusi quelli a contenuto decisorio.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto pienamente condivisibile l'argomentazione del Tribunale ed ha, su questa base, ravvisato l'inammissibilità sia dell'appello principale che di quello incidentale. In riferimento a quest'ultimo, in particolare, il giudice di secondo grado afferma che *"Il primo giudice ha ben spiegato che non sussiste la nullità della c.t.u., una volta che il consulente era stato*



autorizzato ad avvalersi di un collaboratore; che il c.t.u., dopo essersi avvalso della facoltà, aveva partecipato personalmente al sopralluogo, presenziando e dirigendo le operazioni di rilievo topografico materialmente eseguite dall'ing. (omissis), nel contraddittorio dei consulenti di parte; che la relazione del collaboratore era stata allegata alla c.t.u. ed era stata recepita dal consulente tecnico, dopo averla adeguatamente vagliata" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato, in principio).

L'ordinanza della Corte distrettuale, dunque, non costituisce - come ritiene erroneamente la parte ricorrente- un provvedimento a contenuto decisorio che aggiunge *rationes decidendi*, o argomentazioni logico-giuridiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a base della sentenza di prime cure. Si tratta, invece, di un'ordinanza di inammissibilità che conferma l'argomentato del giudice di prima istanza, il quale a sua volta aveva deciso in coerenza con le risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado.

Il ricorso in Cassazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere diretto avverso la decisione di prime cure, e non invece contro l'ordinanza di inammissibilità, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter, terzo comma, c.p.c. Va data, sul punto, continuità al principio secondo cui *"L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, Rv. 655096).

Di conseguenza, l'impugnazione è inammissibile, perché diretta avverso l'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello, e non invece avverso la sentenza del Tribunale, la quale -peraltro-



neppure è stata depositata in copia autentica, con conseguente -ed
aggiuntivo- profilo di improcedibilità.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 gennaio 2022.

Il Presidente
(A. Cosentino)

Il Consigliere estensore
(S. Oliva)

